

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2079)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1972

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO)

ONOREVOLI SENATORI. — Con i Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente il 31 ottobre 1963 a Parigi ed il 29 giugno 1964 a Londra e resi esecutivi entrambi con la legge n. 1313 del 12 dicembre 1967, l'Italia si è impegnata, come ogni altro membro delle predette Organizzazioni, a prendere le disposizioni appropriate per esentare gli acquisti effettuati dalle Organizzazioni stesse da « diritti e tasse » e rimborsare l'ammontare di questi che fossero nel frattempo stati pagati.

Ambedue le Organizzazioni, e particolarmente l'ELDO, hanno più volte sollecitato dal Governo italiano una decisione in merito al problema del rimborso dei « diritti e tasse ». In particolare l'impegno a rimborsare le tasse pagate dall'ELDO sui lavori effettuati nel proprio territorio è stato confermato, da parte italiana, in occasione della conferenza dei Ministri dell'ELDO dell'aprile 1969.

Nel corso del 1970 e del 1971 si sono tenute una serie di riunioni interministeriali per esaminare la natura delle disposizioni da adottare per il rimborso delle tasse alle

predette Organizzazioni nonchè la data della loro efficacia.

Il Ministero delle finanze ha interpretato l'articolo 5, comma secondo, del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'ESRO e l'articolo 6, comma secondo, del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'ELDO nel senso che l'esenzione dalle tasse e la restituzione di quelle già pagate possono essere concesse solo con provvedimento legislativo. È stato pertanto predisposto il presente disegno di

legge, con cui si esentano dall'IGE le forniture di beni e le prestazioni di servizi, di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei diretti confronti dell'ESRO e dell'ELDO a partire dal 1° gennaio 1966.

Infine, si segnala che gli oneri che deriveranno dall'attuazione dell'iniziativa sono stati considerati e trovano il necessario riferimento nel capitolo 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture dei beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dalla imposta generale sull'entrata, con effetto dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972.